

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1302)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAMBRONI ARMAROLI, DE MARZI, SAMMARTINO**
e **FARABEGOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1973

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative ha profondamente modificato, tra l'altro, il regime del tributo per quanto riguarda i fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi e gli esercenti di arti e industrie affini.

Difatti, mentre la precedente disciplina (voce n. 120 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121) graduava la tassa dovuta sulle licenze di Pubblica sicurezza, commisurandola: a) al numero delle persone addette all'impresa, per quanto riguarda i fabbricanti, con un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000; b) al centro di popolazione in cui è collocato l'esercizio, per quanto riguarda i commercianti ed altri operatori del settore, con un minimo di lire 6.000 ed un

massimo di lire 40.000, la nuova legge (articolo 80 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) elimina le predette discriminazioni e graduazioni, fissando il tributo in lire 50.000 annue per i fabbricanti e in lire 30.000 per i commercianti.

Questa norma ha generato una situazione di giustificato malcontento nel ceto delle imprese artigiane appartenenti al settore, le quali si vedono costrette a corrispondere il tributo in misura persino cinque volte superiore alla precedente, come è il caso dei laboratori artigiani che non impiegano più di dieci addetti.

Riteniamo che, in effetti, non si possa prescindere, nella richiesta del tributo, dalle diverse dimensioni che l'impresa fabbricante di oggetti preziosi può assumere e, quindi, anche dalla capacità contributiva la quale è

evidentemente e naturalmente connessa a tali dimensioni medesime.

E poichè, per quanto concerne le imprese a carattere artigiano, il nostro sistema legislativo pone a disposizione una norma speciale — la legge 25 luglio 1956, n. 860 — che offre una definizione giuridica di tali imprese, tanto che è possibile la loro esatta individuazione attraverso il certificato di iscrizione nell'apposito albo provinciale degli artigiani, sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge che,

modificando l'articolo 80 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, fissa in lire 25.000 l'importo della tassa di concessione governativa dovuta dalle imprese artigiane che fabbricano e vendono oggetti preziosi, sia per il rilascio che per il rinnovo annuale della relativa licenza di Pubblica sicurezza.

Siamo fiduciosi che vorrete approvare il presente disegno di legge accogliendo, così, la richiesta che proviene da una delle più benemerite categorie dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera *a)* dell'articolo 80 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è così modificata:

- « *a)* ai fabbricanti di oggetti preziosi ed agli esercenti di industrie ed arti affini . . L. 50.000
ai fabbricanti e venditori di oggetti preziosi qualificati artigiani ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 . . . L. 25.000 ».